

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DEI PASCOLI COMUNALI DEL COMUNE DI STROPPO

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Principi ispiratori

1. Principio ispiratore del presente Regolamento è di favorire un razionale, sostenibile ed economico godimento dei pascoli comunali, in primo luogo da parte dei residenti stanziali. Le facoltà d'accesso ed utilizzazione degli terreni da parte del singolo avente diritto non sono assolute, ma sono vincolate all'effettiva necessità di utilizzo e non possono pregiudicare i diritti degli altri utenti con pari prerogative.

Art.2 - Durata

1. Il Comune di Stropo concede, a titolo oneroso, l'utilizzo delle superfici comunali a pascolo per un periodo non superiore ad anni cinque secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite negli articoli successivi.

Art. 3 - Categorie

1. Il presente Regolamento individua le seguenti categorie d'utenti:
 - a) residenti stanziali, ai quali spetta di diritto la prima attribuzione delle particelle;
 - b) residenti non stanziali, ai quali saranno attribuiti i terreni non assegnati alla categoria precedente;
 - c) utilizzatori non residenti, a questi ultimi saranno attribuiti terreni non assegnati alle precedenti categorie.

Art . 4 - Carichi pascolivi

1. Fatti salvi eventuali altri carichi stabiliti da specifici Piani Pastorali Aziendali, il carico ammesso sulle superfici pascolive del Comune di Stropo dovrà essere compreso tra 0,6 e 2 UBA/ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 150 giorni.
2. Ai fini del presente Regolamento, l'equivalente in U.B.A. (Unità Bovine Adulte) è così determinabile:
 - 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
 - 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
 - 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A
 - 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
 - 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
 - 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
 - 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
 - 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A
3. L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di

monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 5 - Strutture d'alpeggio

1. Le strutture d'alpeggio di proprietà comunale insistenti sui pascoli sono considerate parte integrante del comprensorio pascolivo e pertanto concesse "a corpo" con lo stesso.

Art. 6 - Stagione pascoliva

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 8/R del 20 settembre 2011, il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, dovrà iniziare nel periodo compreso tra il primo giugno ed il 15 luglio d'ogni anno, e comunque in presenza di un'adeguata disponibilità delle risorse foraggere.
2. Il periodo di monticazione dovrà terminare entro il 15 ottobre di ogni anno. In caso di disponibilità di foraggio il conduttore potrà rimanere nell'alpeggio sollevando il comune da qualsiasi responsabilità.
3. E' fatto obbligo di presentare in Comune la prevista documentazione di legge ogni qualvolta venga trasferito bestiame dal o al territorio comunale.
4. Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata monticazione dei capi di bestiame sull'alpeggio oggetto della concessione anche per un solo anno di contratto, determinerà la rescissione immediata del contratto stesso.

Art. 7 - Subaffitto

1. Il concessionario non potrà concedere o subaffittare ad altri né tutto né in parte, l'uso delle superfici pascolive o dei fabbricati assegnati.

Art. 8 - Obblighi degli assegnatari dei terreni in esubero

1. La sottoscrizione del relativo contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi informazione da parte dell'assegnatario, questi si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà alla assegnazione dei terreni in oggetto.
2. In concomitanza con la stipula del contratto dovrà essere versata dall'assegnatario una rata pari al 50 % del canone annuo determinato.
3. Il canone dovrà essere pagato presso la tesoreria comunale entro il 15 novembre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito e sarà così composto: 50% a saldo + 50% di anticipo del canone anno successivo. Decorso tale termine il concessionario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi entro il 30 gennaio dell'anno successivo, l'Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione, nonché ad attivare le procedure di rivalsa previste dalle vigenti leggi.

TITOLO 2 USI CIVICI

Art. 9 - Godimento usi civici

1. Tutti i terreni pascolivi di proprietà comunale sono da considerare soggetti al godimento degli usi civici essenziali.

Art. 10 - Aveni diritto

1. Il diritto all'esercizio degli usi civici di pascolo nella proprietà comunale spetta a tutti gli agricoltori **residenti nel Comune di Stroppio da almeno quattro (4) anni purché singoli imprenditori. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione fra 2 o più soci, gli usi civici sono godibili solo se tutti i soci sono residenti nel comune da almeno quattro (4) anni.**

Art. 11 - Durata

1. Il comune di Stroppio concede, a titolo oneroso, l'uso civico sui pascoli montani e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario (di seguito indicati con la dizione alpeggi) per un periodo non superiore a anni 5 (cinque) secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite negli articoli successivi:

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

Art. 12 - Concessione degli alpeggi

1. La quantità di terreno da assegnare per uso civico agli aventi diritto sarà calcolata facendo riferimento ai capi in proprietà e a quelli in custodia secondo i parametri identificati all'art. 14
2. L'affidamento avrà luogo mediante licitazione privata ovvero mediante trattativa privata, nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
3. Gli utenti, come individuati all'art. 10, vantano la priorità nell'assegnazione delle superfici a pascolo, per cui al primo affidamento in concessione saranno ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti stanziali in possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 10.
4. In seconda istanza saranno ammessi a partecipare i soggetti residenti non stanziali in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 10.
5. Al fine dell'assegnazione quinquennale e del suo mantenimento, i soggetti di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dovranno preventivamente produrre agli uffici comunali entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui viene indetta la stessa (entro il 28 febbraio per il primo anno di entrata in vigore del Regolamento) domanda in carta semplice sulla quale dovranno essere indicate:
 - le generalità del richiedente;
 - l'alpeggio e/o le superfici richieste;
 - il codice di stalla e il numero dei capi in proprietà alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - il numero complessivo dei capi che si intende monticare distinti in capi di proprietà e in

custodia;

6. Coloro che non avranno effettuato la comunicazione di cui al presente articolo saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
7. L'entità del canone annuo sarà stabilita con delibera dell'organo esecutivo dell'ente e sarà differenziata conformemente a quanto previsto dall'art. 14.
8. In tale sede l'Amministrazione potrà inoltre stabilire l'accorpamento di due o più alpeggi al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.

Art. 13 - Precedenze

1. Effettuati i dovuti controlli documentali, l'Amministrazione concederà agli aventi diritto, l'uso civico a titolo oneroso degli alpeggi con le seguenti modalità:
 - Dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi in proprietà ed in custodia secondo le norme dell'art 14 accertato dalla verifica documentale in base alle richieste pervenute.
 - Qualora giungano più richieste per gli stessi alpeggi, saranno criteri di precedenza:
 - a) La disponibilità di altri terreni in proprietà o in affitto da terzi, contermini con quelli comunali.
 - b) La presenza di un Piano pastorale aziendale per quel determinato alpeggio;
 - In caso di controversie la giunta comunale potrà intervenire per mediare fra le parti anche valutando la situazione pregressa.
 - Nell'eventualità di ulteriore parità di diritti di precedenza e nell'impossibilità di mediazione, saranno richieste agli interessati offerte in busta chiusa al rialzo sulla tariffa base indicata dall'Amministrazione, da consegnare agli uffici comunali entro una settimana dalla richiesta. Sarà aggiudicataria l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 14 - Canone annuo

1. Il canone annuo sarà stabilito con delibera della Giunta Comunale, e sarà differenziato secondo le seguenti modalità:
 - Residenti stanziali - capi in proprietà canone base stabilito con un rapporto UBA/ettari di 1:1, ossia un ettaro per ogni UBA in proprietà;
 - Residenti stanziali - capi non in proprietà: tariffa dei residenti stanziali aumentata del 40%, con un rapporto UBA/ettari di 1:1, ossia un ettaro per ogni UBA non in proprietà, fino ad un massimo equivalente al numero dei capi in proprietà. Sarà facoltà della Giunta Comunale valutare piccole discrepanze da questo rapporto e, se giustificate, assegnare i terreni necessari.
 - Residenti non stanziali - capi in proprietà: tariffa dei residenti stanziali aumentata del 60%, con un rapporto UBA/ettari di 1:1, ossia un ettaro per ogni UBA in proprietà;

2. E' data possibilità ai residenti stanziali di richiedere ulteriore superficie a pascolo in quantità massima pari alle tare dei terreni assegnati in prima istanza ad una tariffa uguale a quella base quadruplicata, purché confinanti con le zone assegnate in prima istanza.
3. Il canone dovrà essere pagato presso la tesoreria comunale entro il 15 novembre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito. Decorso tale termine il concessionario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi entro il 30 gennaio dell'anno successivo, l'Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione, nonché ad attivare le procedure di rivalsa previste dalle vigenti leggi.

TITOLO 3 SUPERFICI A PASCOLO ECCEDENTI

Art. 15 - Modalità di concessione

1. Per i terreni non assegnati in concessione agli utenti di cui all'art. 10, il successivo affidamento sarà esteso a tutti gli allevatori che ne faranno richiesta.
2. L'affidamento avrà luogo mediante licitazione privata ovvero mediante trattativa privata, nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
3. A fini dell'assegnazione quinquennale e del suo mantenimento, i soggetti interessati, dovranno preventivamente produrre agli uffici comunali entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui viene indetta la stessa (entro il 28 febbraio per il primo anno di entrata in vigore del Regolamento) domanda in carta semplice sulla quale dovranno essere indicate:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'alpeggio e/o le superfici richieste;
 - c. il codice di stalla e il numero dei capi in proprietà alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d. il numero dei capi che si intende monticare;
 - e. la dichiarazione di sanità animale al 31 dicembre dell'anno precedente dei capi che dovranno essere monticati.
4. Coloro che non avranno proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo saranno esclusi dall'assegnazione.
5. L'entità del tariffa base sarà stabilita con delibera della Giunta Comunale.
6. In tale sede l'Amministrazione potrà inoltre stabilire l'accorpamento di due o più alpeggi al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.
7. Qualora giungano più richieste per gli stessi alpeggi, a parità di offerta, sarà considerato criterio di precedenza:
 - a. aver affittato o utilizzato negli anni precedenti i pascoli del comune a condizione che l'alpeggio sia stato gestito correttamente.
 - b. la disponibilità di altri terreni in proprietà o in affitto da terzi, contermini con quelli

comunali.

8. Eventuali superfici non assegnate secondo le modalità precedentemente esposte potranno essere oggetto di trattativa privata. In tal caso la durata della concessione sarà annuale.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 - Rinnovo

1. E' escluso il rinnovo tacito, per cui la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o di disdetta. E' tuttavia facoltà del Comune prorogare la durata del contratto per particolari situazioni, comunque non oltre due annualità.

Art 17 - Turni di pascolo

1. Tutta la superficie pascoliva dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato, rispettando le seguenti modalità:
 - a. utilizzo delle recinzioni mobili (filo elettrico);
 - b. preventiva programmazione del pascolo turnato attraverso la suddivisione dell'area assegnata in più sottozone di pascolamento, delimitate di volta in volta dalle recinzioni mobili;
 - c. sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino al completo utilizzo di tutte le specie erbacee;
 - d. inizio del pascolo partendo dalle sottoaree a quota più bassa;
 - e. rispetto del carico pascolivo stabilito così da evitare sottosfruttamento o sovrasfruttamento della cotica.
2. Annualmente, durante o al termine della stagione pascoliva, l'Amministrazione comunale potrà procedere ad un sopralluogo per la verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La grave inosservanza delle regole di cui al comma 1, comporta la perdita dell'esercizio del diritto di pascolo per la stagione successiva.

Art. 18 - Gestione delle strutture d'alpeggio

1. Il concessionario dell'alpeggio dovrà utilizzare i fabbricati (ove esistenti), che verranno consegnati contestualmente all'atto di concessione.
2. La manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere, resta a carico del concessionario. Locali e manufatti dovranno essere mantenuti nel massimo ordine ed efficienza. Il sindaco potrà ordinare al concessionario l'esecuzione dei lavori necessari entro il termine perentorio stabilito nel relativo provvedimento, ed in caso di inosservanza potrà disporre l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del concessionario.
Per qualunque intervento sui fabbricati e manufatti, eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
3. Il Comune si riserva di eseguire miglioramenti fondiari, senza che tale circostanza debba dar luogo a risarcimenti al concessionario per gli intralci ed i disagi conseguenti all'esecuzione dei lavori.
4. L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati e dei manufatti. L'eventuale inosservanza da parte del

concessionario degli obblighi sopra indicati potrà comportare l'esecuzione dei lavori da parte della stessa Amministrazione con il conseguente addebito delle spese sostenute a carico del concessionario.

Art. 19 - Gestione alpeggi

1. Il concessionario, prima di abbandonare stagionalmente l'alpeggio, dovrà provvedere a tutte quelle operazioni (quali svuotamento delle condutture idriche e degli abbeveratoi, sigillatura porte e finestre, ecc.) finalizzate al migliore mantenimento del bene concesso.

Art. 20 - Oneri particolari

1. Nella conduzione dell'alpeggio il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le norme vigenti di Polizia Veterinaria che regolano tale attività. Dovrà inoltre osservare tutte le norme vigenti in materia di salvaguardia delle sorgenti.
2. Il pascolo in bosco è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa forestale.

Art. 21 - Controversie

1. In caso di controversie tra utenti nell'utilizzo dei terreni pubblici, l'Amministrazione comunale potrà essere chiamata in causa per cercare una composizione amichevole tra le parti; se questa non sarà raggiunta nessuno dei contendenti potrà utilizzare il terreno ai fini di ottenere contributi comunitari o d'altro genere.
2. Per prevenire eventuali abusi, l'Amministrazione comunale, nei casi ritenuti equivoci, segnalerà la situazione agli uffici regionali competenti all'erogazione dei premi comunitari.

Art. 22 – Responsabilità

1. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che dovesse arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come per le attività svolte e/o promosse nell'esercizio dell'attività pascoliva.
2. Il Comune, comunque, non risponderà dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, appena divenuto esecutivo il provvedimento di sua adozione, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione (art. 72 Statuto comunale).